

mediante valutazioni comparate dei costi, dei rendimenti e dei risultati.

28. 84. (ex 24. 198)

Massidda, Baiamonte, Burani, Colombini, Cuccu, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno D'Alcontres, Bergamo, Del Barone.

Al comma 8, sopprimere le parole da: in attuazione, fino a: modificazioni.

28. 85. (ex 24. 130)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

Al comma 8, sopprimere le parole da: in attuazione, fino a: sanitaria ed.

28. 86. (ex 24. 84)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

Al comma 8, sopprimere le parole da: ed in coerenza, fino a: modificazioni.

28. 87. (ex 24. 83)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

Al comma 8, sopprimere le parole: pubblica e privata.

28. 88. (ex 24. 85)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini, Roscia.

Al comma 8, sostituire le parole: pubblica e privata, con le seguenti: sia essa pubblica o privata.

28. 89. (ex 24. 86)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini, Roscia.

Al comma 8, sopprimere le parole da: ivi compresi, fino a: istituzioni sanitarie.

28. 90. (ex 24. 87)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini, Roscia.

Al comma 8, sopprimere le parole: presidi ospedalieri di cui al comma 7, o per.

28. 91. (ex 24. 88)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini, Roscia.

Al comma 8, sopprimere le parole: i limiti massimi di spesa sostenibile con il Fondo sanitario e.

28. 92. (ex 24. 90)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

Al comma 8, sopprimere le parole da: e i preventivi, fino alla fine del comma.

28. 93. (ex 24. 82)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

Al comma 8, sopprimere le parole: e i preventivi annuali delle prestazioni.

28. 94. (ex 24. 89)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

Al comma 8, sopprimere le parole da: nonché, fino alla fine del comma.

28. 95. (ex 24. 91)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

Al comma 8, sopprimere le parole: gli indirizzi e.

28. 96. (ex 24. 92)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

Al comma 8, sopprimere le parole: e le modalità.

28. 97. (ex 24. 93)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Nel rispetto del principio della libera scelta del luogo di cura, i limiti di spesa, di cui al comma precedente, sono determinati tenendo conto del maggior vantaggio economico delle prestazioni senza distinzione fra struttura sanitaria pubblica e privata.

28. 98. (ex 24. 1483)

Peretti, Baccini, Fabris, Giovanardi, Manzione, Angeloni, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Franciscis, Del Barone, Di Nardo, Follini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia del Giudice, Nocera, Ostillio, Pagano, Scoca.

Sopprimere il comma 9.

***28. 99.** (ex 24. 1547)

Malavenda.

Sopprimere il comma 9.

***28. 100.** (ex 24. 94)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

Al comma 9, all'alinea, sopprimere le parole: , le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere.

28. 101. (ex 24. 119)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

Al comma 9, all'alinea, dopo le parole: ospedaliere aggiungere: ciascuna nell'ambito delle proprie competenze.

28. 102. (ex 24. 219)

Del Barone, Peretti, Giovanardi, Fabris.

Al comma 9, all'alinea, sopprimere le parole: vigilanza e.

28. 103. (ex 24. 117)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

Al comma 9, all'alinea, sopprimere le parole: e controllo.

28. 104. (ex 24. 118)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

Al comma 9, all'alinea, sopprimere le parole: corretto ed.

28. 105. (ex 24. 120)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

Al comma 9, all'alinea, sopprimere le parole: ed efficace.

28. 106. (ex 24. 121)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

Al comma 9, sopprimere la lettera a).

28. 107. (25. 1548)

Malavenda.

Al comma 9, lettera a), sostituire il primo periodo con il seguente:

raccogliono ed analizzano sistematicamente i dati concernenti le attività ospedaliere e le attività relative agli altri livelli di assistenza ed i relativi costi. A tal fine si avvalgono anche di appositi nuclei di esperti di cui facciano parte rappresentanti ed istituzioni sanitarie pubbliche e private nonché delle categorie professionali interessate. In caso di ingiustificato scostamento dai valori standard nazionali o regionali adottano tempestive azioni correttive.

28. 108. (ex 24. 220)

Del Barone, Peretti, Giovanardi, Fabris.

Al comma 9, lettera a), primo periodo, sopprimere le parole: ed analizzano.

28. 109. (ex 24. 122)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

Al comma 9, lettera a), primo periodo, dopo le parole: livelli di assistenza aggiungere le seguenti: sanitaria pubblica e privata.

28. 110. (ex 24. 124)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

Al comma 9, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: o locali con le seguenti: corretti su basi epidemiologiche.

28. 111. (ex 24. 37)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

Al comma 9, lettera a), sopprimere il secondo periodo.

28. 112. (ex 24. 126)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

Al comma 9, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: attività ospedaliere aggiungere le seguenti: e servizi sanitari pubblici e privati accreditati al Servizio sanitario nazionale.

28. 113. (ex 24. 159)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

Al comma 9, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: attività ospedaliere aggiungere le seguenti: e i servizi sanitari pubblici e privati.

28. 114. (ex 24. 158)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

Al comma 9, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: attività ospedaliere aggiungere le seguenti: e i servizi sanitari.

28. 115. (ex 24. 128)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

Al comma 9, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: attività ospedaliere aggiungere le seguenti: pubbliche e private.

28. 116. (ex 24. 111)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini, Roscia.

Al comma 9, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: attività ospedaliere aggiungere le seguenti: pubbliche o private accreditate.

28. 117. (ex 24. 112)
Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini, Roscia.

Al comma 9, lettera a), secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché di un'analisi e valutazione delle liste di attesa.

28. 118. (ex 24. 157)
Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini, Roscia.

Al comma 9, lettera a), sopprimere il terzo periodo.

28. 119. (ex 24. 127)
Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

Al comma 9, lettera a), terzo periodo, sopprimere le parole da: esterno fino alla fine del periodo.

28. 120. (ex 24. 114)
Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

Al comma 9, lettera a), terzo periodo, sostituire le parole da: esterno fino alla fine del periodo, con le seguenti: di cui al presente comma.

28. 121. (ex 24. 115)
Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

Al comma 9, lettera a), terzo periodo, sopprimere le parole da: e l'impiego fino alla fine del periodo.

Seguono le compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania

28. 122. (ex 24. 49)
Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

Al comma 9, lettera a), terzo periodo, sostituire la parola: protocolli con le seguenti: linee guida redatte dalle società scientifiche delle corrispondenti specialità, d'intesa con la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (FNOMCeO).

28. 123. (ex 24. 201)
Massidda, Baiamonte, Burani, Colombini, Cuccu, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno D'Alcontres, Bergamo, Del Barone.

Al comma 9, lettera a), terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: dell'appropriatezza.

28. 124. (ex 24. 125)
Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

Al comma 9, sopprimere la lettera b).

***28. 125.** (ex 24. 1549)
Malavenda.

Al comma 9, sopprimere la lettera b).

***28. 126.** (ex 24. 116)
Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giancarlo Giorgetti, Pagliarini, Roscia.

Al comma 9, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) le aziende unità sanitarie locali esercitano funzioni di indirizzo e coordinamento dell'attività dei medici di medicina

generale e dei pediatri di libera scelta, sentiti l'Ordine dei medici e le organizzazioni sindacali di categoria.

28. 127. (ex 24. 38)
Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

Al comma 9, lettera b), primo periodo, sostituire la parola: esercitano con le seguenti: possono esercitare.

28. 128. (ex 24. 150)
Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

Al comma 9, lettera b), primo periodo, sopprimere le parole da: e fornendo fino alla fine della lettera.

28. 129. (ex 24. 151)
Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

Al comma 9, lettera b), primo periodo, sostituire le parole: l'uniforme applicazione in ambito locale con le seguenti: l'applicazione.

28. 130. (ex 24. 152)
Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

Al comma 9, lettera b), primo periodo, sopprimere le parole: che sono adottati dal Ministero della sanità entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a partire dalle più comuni patologie cronico-degenerative.

28. 131.
Cè, Balocchi, Calderoli, Covre.

Al comma 9, lettera b), sopprimere il secondo periodo.

28. 132. (ex 24. 153)
Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

Al comma 9, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

b-bis. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il servizio sanitario cesserà di sostenere gli oneri delle prestazioni di fisioterapia e riabilitazione che siano prive di efficacia documentata per il paziente non rispondano ai criteri della *evidence based medicine*. A tal fine il Ministero della sanità, di intesa con le regioni, istituisce un gruppo tecnico composto da non più di dieci membri, con il compito di identificare la tipologia delle prestazioni che rispondano ai requisiti citati.

28. 133.
Cè, Balocchi, Calderoli, Covre

Al comma 9, sopprimere la lettera c).

***28. 134.** (ex 24. 1550)
Malavenda.

Al comma 9, sopprimere la lettera c).

***28. 135.** (ex 24. 154)
Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

Al comma 9, lettera c), sopprimere le parole da: avvalendosi fino alla fine del periodo.

28. 136. (ex 24. 149)
Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

Al comma 9, lettera c), sostituire le parole: avvalendosi fino alla fine della lettera con le seguenti: è soppresso e sostituito da osservatori regionali che avvalendosi dei dati forniti dalle aziende unità sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere compiono indagini e forniscono indicazioni sull'andamento dei prezzi e sulle modalità di acquisto utili ad orientare le decisioni a livello locale.

28. 137. (ex 24. 214)

Massidda, Baiamonte, Burani, Colombini, Cuccu, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno D'Alcontres, Bergamo, Del Barone.

Al comma 9, lettera c), sopprimere le parole da: dalle aziende unità fino a: ospedaliere.

28. 138. (ex 24. 146)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

Al comma 9, lettera c), sopprimere le parole da: e fornisce indicazioni fino alla fine del periodo.

28. 139. (ex 24. 155)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

Al comma 9, lettera c), sopprimere le parole: utili ad orientare le decisioni a livello locale.

28. 140. (ex 24. 156)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

Al comma 9, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge il servizio sanitario cesserà di sostenere gli oneri

delle prestazioni di fisioterapia e riabilitazione che siano prive di efficacia documentata per il paziente e non rispondano ai criteri della *evidence based medicine*. A tal fine il Ministero della sanità, d'intesa con le regioni, istituisce un gruppo tecnico composto da non più di 10 membri, con il compito di identificare la tipologia delle prestazioni che rispondano ai requisiti citati.

28. 141. (ex 24. 32)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Roscia.

Sopprimere il comma 10.

***28. 142.**

Malavenda.

Sopprimere il comma 10.

***28. 143.**

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre.

Sopprimere il comma 11.

28. 144. (ex 24. 1551)

Malavenda.

Sostituire il comma 11 con il seguente:

11. Il Ministro della sanità vigila sull'attuazione del Piano sanitario nazionale mediante l'istituzione di un sistema informativo socio-sanitario. Esercita il potere di accesso ed ispezione amministrativa di cui al decreto 29 agosto 1984, n. 528, convertito in legge 29 agosto 1984, n. 773 e di cui alla legge 1 febbraio 1989, n. 37. Promuove eventuali interventi per l'esercizio a livello centrale delle funzioni di studio e di controllo dei costi e dei risultati al fine di esercitare una funzione di indirizzo e di valutazione dei coefficienti di maggiore benessere nazionale e regionale secondo le indicazioni del Consiglio di Europa e dell'organizzazione mondiale della sanità.

28. 145. (ex 24. 207)

Massidda, Baiamonte, Burani, Colombini, Cuccu, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno D'Alcontres, Bergamo, Del Barone.

Al comma 11, dopo le parole: sistema informativo sanitario aggiungere le seguenti: e della collaborazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema sanitario nazionale.

28. 146. (ex 24. 208)

Massidda, Baiamonte, Burani, Colombini, Cuccu, Divella, Filocamo, Guidi, Stagno D'Alcontres, Bergamo, Del Barone.

Al comma 11, sopprimere le parole da: e sulla attività gestionale, fino alla fine del comma.

28. 147. (ex 24. 141)

Cè, Giorgetti Giancarlo, Roscia.

Al comma 11, sopprimere le parole da: e sulla attività, fino a: aziende ospedaliere.

28. 148. (ex 24. 148)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

Al comma 11, sostituire le parole da: e sulla attività, fino alla fine del comma, con le seguenti: con particolare riguardo agli obblighi previsti dal presente articolo e promuove gli interventi necessari per l'esercizio, a livello centrale, delle funzioni di analisi e controllo dei costi e dei risultati, a livello regionale.

28. 149. (ex 24. 28)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

Al comma 11, sostituire le parole da: e sulla attività, fino alla fine del comma, con le seguenti: con particolare riguardo agli obblighi previsti dal presente articolo e promuove gli interventi necessari per l'esercizio, a livello centrale, delle funzioni di analisi e controllo dei costi e dei risultati.

28. 150. (ex 24. 27)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

Al comma 11, sostituire le parole da: delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, con le seguenti: delle regioni.

28. 151. (ex 24. 39)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

Al comma 11, sopprimere le parole da: al fine di, fino alla fine del comma.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania

28. 152. (ex 24. 23)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

Sopprimere il comma 12.

***28. 153.**

Malavenda.

Sopprimere il comma 12.

***28. 154.**

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre.

Al comma 12, sostituire le parole: Il Governo è delegato ad emanare con le seguenti: Il Parlamento deve emanare.

28. 155.

Malavenda.

Sopprimere il comma 13.

28. 156.

Malavenda.

Al comma 13, sopprimere la lettera a).

28. 157.

Malavenda.

Al comma 13, lettera a), dopo le parole: dall'adozione del provvedimento legislativo aggiungere le seguenti: rafforzando in maniera significativa la presenza giornaliera del personale medico e paramedico nelle strutture interne dell'amministrazione penitenziaria.

28. 158.

Malavenda.

Al comma 13, sopprimere la lettera b).

28. 159.

Malavenda.

Al comma 13, sopprimere la lettera c).

28. 160.

Malavenda.

Al comma 13, sostituire le parole: ridurre contemporaneamente con le seguenti: aumentare contemporaneamente.

28. 161.

Malavenda.

Al comma 13, sopprimere la lettera d).

28. 162.

Malavenda.

Al comma 13, sopprimere la lettera e).

28. 163.

Malavenda.

Al comma 13, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

f) istituire una Commissione di controllo sulla medicina penitenziaria a cui partecipino rappresentati dei detenuti.

28. 194.

Malavenda.

Sopprimere il comma 14.

Segue compensazione n. 4 del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania

28. 164. (ex 24. 24)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

Al comma 14, sopprimere le parole da: conseguentemente fino alla fine del comma.

28. 165. (ex 24. 25)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

9-bis. All'articolo 4, quarto comma primo periodo, del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257, è soppressa la parola: "almeno"; all'articolo 5 del decreto legislativo di cui sopra è aggiunto il seguente comma: *5-bis.* Lo specializzando ha diritto ad un periodo di congedo ordinario pari a quello previsto per il personale medico dipendente a tempo pieno del Servizio sanitario nazionale.

Seguono le compensazioni del gruppo della Lega Nord per l'indipendenza della Padania

28. 192. (ex 24. 260.)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre, Giorgetti Giancarlo, Pagliarini, Roscia.

Sopprimere il comma 15.

***28. 166.** (ex 24. 231)

Governo.

Sopprimere il comma 15.

***28. 167.**

Malavenda.

Sostituire il comma 15 con il seguente:

15. Alle situazioni derivanti da provvedimenti di inquadramento di personale sanitario delle aziende ed enti del servizio sanitario nazionale disposti in difformità all'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761, del 20 dicembre 1979, fino al 31 dicembre 1987, si applica entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la previsione di cui al comma 17 dell'articolo 6 della legge 15 maggio 1997, n. 127. Non si procede alla rinnovazione della procedura concorsuale qualora il personale interessato abbia acquisito nel frattempo un diverso inquadramento per effetto del concorso pubblico, ovvero nei casi in cui gli inquadramenti siano stati attuati in base a procedure selettive. Dall'applicazione del presente comma non possono derivare oneri aggiuntivi.

28. 168. (ex 24. 232)

Governo.

Sopprimere il comma 16.

***28. 169.**

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre.

Sopprimere il comma 16.

***28. 170.**

Malavenda.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. Dal 1° gennaio 1998, in attesa del regolamento previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 517 del 1993, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, previa regolamentazione da emanarsi in conformità ai principi previsti dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 29 del 1993, possono consentire alle aziende ed enti del servizio sanitario nazionale di provvedere all'assunzione di personale mediante la procedura del corso-concorso.

28. 171.

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. Dal 1° gennaio 1998, in attesa del regolamento previsto dall'articolo 18 del decreto legislativo n. 517 del 1993, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, previa regolamentazione da emanarsi in conformità ai principi previsti dall'articolo 36 del decreto legislativo n. 29 del 1993, possono consentire alle aziende ed enti del servizio sanitario nazionale di provvedere all'assunzione di personale mediante la procedura del corso-concorso.

28. 172.

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. Il personale medico del servizio sanitario nazionale che abbia ricoperto, per un periodo non inferiore a 5 anni, con atto formale di data certa, le funzioni di primario, ai sensi della normativa previgente al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, viene inquadrato nella posizione apicale, subordinatamente alla verifica da parte dell'amministrazione di appartenenza, dei carichi di lavoro e della permanenza nella pianta organica del posto ricoperto per incarico.

28. 173.

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. Dal 1° gennaio 1998, il personale medico del servizio sanitario nazionale che abbia ricoperto, per un periodo non inferiore a 5 anni, con atto formale di data certa, le funzioni di primario, ai sensi della normativa previgente al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, viene inquadrato nella posizione apicale, subordinatamente alla verifica da parte dell'amministrazione di

appartenenza, dei carichi di lavoro e della permanenza nella pianta organica del posto ricoperto per incarico.

28. 174.

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. Inoltre, il personale medico del servizio sanitario nazionale che abbia ricoperto, per un periodo non inferiore a 5 anni, con atto formale di data certa, le funzioni di primario, ai sensi della normativa previgente al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, viene inquadrato nella posizione apicale, subordinatamente alla verifica da parte dell'amministrazione di appartenenza, dei carichi di lavoro e della permanenza nella pianta organica del posto ricoperto per incarico.

28. 175.

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre.

Sopprimere il comma 17.

***28. 193.** (ex 24. 1554.)

Malavenda.

Sopprimere il comma 17.

***28. 176.** (ex 24. 131)

Cé, Calderoli, Balocchi, Giorgetti
Giancarlo, Roscia.

Al comma 17, all'alinea, sopprimere le parole da: nell'ambito, fino ad: autorizzano, con le seguenti: che provvedono ad assumersi il relativo e specifico onere, autorizzano.

Seguono le compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale

28. 177. (ex 24. 18)

Carlo Pace.

Al comma 17, sostituire le parole da: nell'ambito, fino ad: autorizzano, con le seguenti: che provvedono ad assumersi il relativo e specifico onere, autorizzano.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

17-bis. Per la copertura del relativo onere, il Governo è delegato ad emanare, entro 90 giorni dalla entrata in vigore delle presente legge, un decreto legislativo avente per oggetto la riconduzione a tassazione dei redditi da capitale corrisposti a soggetti non residenti mediante l'applicazione di imposta sostitutiva nella medesima misura dovuta dai soggetti residenti.

Seguono le compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale

28. 178. (ex 24. 186)

Carlo Pace, Bono.

Al comma 17, all'alinea, sostituire le parole da: del Fondo ad essa destinata, con le seguenti: di un Fondo speciale nazionale predeterminato ed invalicabile.

28. 179. (ex 24. 41)

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre,
Giancarlo Giorgetti, Pagliarini, Roscia.

Al comma 17, sopprimere la lettera a).

***28. 180.** (ex 24. 132)

Cè, Calderoli, Balocchi, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 17, sopprimere la lettera a).

***28. 181.** (ex 24. 1538)

Malavenda.

Al comma 17, lettera a), sostituire le parole: o non sono facilmente accessibili competenze medico-specialistiche per il trattamento di specifiche gravi patologie e non sono in vigore accordi di reciprocità relativi all'assistenza sanitaria, con le se-

guenti: competenze medico specialistiche per il trattamento di specifiche gravi patologie.

28. 182. (ex 24. 134)

Cè, Calderoli, Balocchi, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 17, lettera a), sostituire le parole: non sono con la seguente: siano.

28. 183. (ex 24. 135)

Cè, Calderoli, Balocchi, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 17, lettera a), sostituire le parole: e non sono in vigore accordi di reciprocità relativi all'assistenza sanitaria, con le seguenti: purché la regione possa rivalersi direttamente sul Paese d'origine.

28. 184. (ex 24. 136)

Cè, Calderoli, Balocchi, Giorgetti Giancarlo, Roscia.

Al comma 17, sopprimere la lettera b).

***28. 185.** (ex 24. 133)

Cè, Calderoli, Balocchi, Giorgetti Giancarlo, Roscia.

Al comma 17, sopprimere la lettera b).

***28. 186** (ex 24. 1555)

Malavenda

Sopprimere il comma 18.

28. 187 (ex 24. 1557)

Malavenda.

Al comma 18, dopo le parole: Valle d'Aosta, aggiungere le parole: e la regione Friuli-Venezia Giulia, e dopo le parole: legge 23 dicembre 1994, n. 724, aggiungere le parole: e all'articolo 1, comma 144, della legge 22 dicembre 1996, n. 662.

28. 450.

Governo.

Al comma 18, aggiungere, in fine, le seguenti parole: fatta eccezione delle spese specifiche sostenute ai sensi del precedente comma 17.

Seguono le compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale

28. 189. (ex 24. 188)

Paolo Pace, Bono, Valensise.

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

18-bis. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad emanare norme per la trasformazione delle Aziende sanitarie locali ed ospedaliere in SpA a capitale pubblico.

28. 190. (ex 24. 1484)

Peretti, Baccini, Fabris Giovannardi, Manzione, Angeloni, Cardinale, Cimadoro, D'Alia, De Francis, Del Barone, Di Nardo, Follini, Fronzuti, Galati, Lucchese, Miraglia del Giudice, Nocera, Ostillio, Paganò, Scoca.

Dopo l'articolo 28, inserire il seguente:

ART. 28-bis.

(Progetti per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale).

1. Dopo il comma 34 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è aggiunto il seguente:

34-bis. Per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel piano sanitario nazionale le Regioni elaborano specifici progetti sulla scorta di criteri e parametri fissati dal piano stesso. la Conferenza Stato-Regioni, su proposta del Ministro della sanità, individua i progetti ammessi a finanziamento utilizzando le quote a tal fine vincolate del fondo sanitario nazionale ai

sensi del comma 34. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni.

28. 01.

Governo.

Compensazione n. 1 del Gruppo Alleanza Nazionale.

Dopo l'articolo 54 inserire il seguente:

ART. 54-bis.

(Assoggettamento a tassazione degli utili di società cooperative).

1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, e l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, sono abrogati. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle società cooperative agricole, della piccola pesca, alle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, e loro consorzi, nonché alle banche di credito cooperativo, alle cooperative di garanzia fidi e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi che rinunzino integralmente alla remunerazione del capitale dei soci e alle società cooperative e loro consorzi la cui attività esclusiva o prevalente sia la trasformazione industriale dei prodotti agricoli.

Compensazione n. 2 del Gruppo Alleanza Nazionale.

Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

ART. 54-bis.

1. L'Amministrazione dello Stato, nonché gli Enti impositori diversi dello Stato che, per legge, si avvalgono per la riscossione delle proprie entrate, delle pro-

cedure previste dalla legge n. 602 del 29 settembre 1973, debbono, entro il 31 marzo 1997, iscriverne nuovamente nei ruoli e affidarli in riscossione al concessionario competente, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso, gli importi superiori ai 10 milioni rimborsati, per inesigibilità, entro il 31 dicembre 1997, nonché quelli per i quali la procedura di rimborso o di discarico sia ancora in corso alla predetta data.

2. Al concessionario compete un compenso pari al 10 per cento delle somme riscosse.

3. Ai contribuenti che estinguono il debito entro il 30 giugno 1998 viene applicata una riduzione pari ad un quinto dell'imposta ancora dovuta ed una somma pari al 20 per cento degli interessi, delle pene pecuniarie, delle soprattasse ed altri accessori iscritti al ruolo.

4. Nei confronti dei contribuenti indicati nelle nuove cartelle di pagamento che non hanno estinto il debito entro il termine stabilito dal comma 2, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 8 e 10 dell'articolo 17 della legge n. 413 del 30 dicembre 1991 con le seguenti modifiche:

a) al comma 4:

il termine del 31 dicembre 1996 deve estendersi al 31 dicembre 1998;

le parole "esattore delle imposte dirette" devono intendersi riferite al concessionario della riscossione;

le parole "l'intendenza di finanza" devono ritenersi modificate in "Direzioni regionali delle entrate";

b) al comma 5:

il termine del 31 maggio 1992 va modificato in quello del 31 maggio 1998;

c) al comma 8:

il termine del 1° marzo 1992 va modificato in quello del 10 marzo 1998.

5. La cartella di pagamento deve contenere, a pena di nullità, anche l'indicazione della facoltà del debitore di effet-

tuare il pagamento in 10 rate indicando l'ammontare e la scadenza di ciascuna rata.

6. La dichiarazione annuale dei redditi o la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto è titolo esecutivo per la riscossione dell'imposta liquidata dal dichiarante.

7. Il provvedimento dell'ufficio che accerta o liquida il tributo, applica la soprattassa o la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge finanziarie, che liquida il credito dello Stato per corrispettivi o canoni non pagati o determina la indennità di occupazione o applica una sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione di legge non finanziarie è titolo esecutivo per la riscossione delle somme indicate nel provvedimento.

8. Se sono dovuti interessi il provvedimento deve contenere l'indicazione della misura o della decorrenza.

9. L'esecuzione forzata, se il titolo esecutivo è la dichiarazione del contribuente (esempio tributi locali), deve essere preceduta dalla notificazione della cartella di pagamento.

10. Fuori dell'ipotesi dei cui al comma precedente, l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo esecutivo e, insieme con questo, della cartella di pagamento.

11. Per le iscrizioni a ruolo effettuate ai sensi dell'articolo 67, 68, 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 28 gennaio 1988 si applica l'articolo 32, comma 3, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica, a decorrere dal 1° gennaio 1997.

12. Le riscossioni sono reateizzate nel triennio 1997-1998-1999.

Compensazione n. 3 del Gruppo Alleanza Nazionale.

All'articolo 39, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

7-bis. All'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

L'autenticazione delle firme effettuata dai pubblici funzionari incaricati dal sindaco può riguardare anche gli atti di cui agli articoli 2296, 2479, 2556, 2561 e 2562 del codice civile con l'efficacia prevista dall'articolo 2703.

Qualora gli atti di cui al quinto comma comportino obblighi tributari, l'atto deve essere controfirmato anche da un professionista iscritto agli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri e periti commerciali o degli avvocati, il quale deve adempiere a detti obblighi in sostituzione del pubblico funzionario incaricato dal sindaco.

Il professionista di cui al sesto comma deve provvedere inoltre alle dovute comunicazioni nei casi di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 12 agosto 1993, n. 310, nonché agli adempimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 2479 e al secondo comma dell'articolo 2556 del codice civile.

7-ter. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1991, n. 102, dopo le parole: « società di intermediazione mobiliare » sono inserite le seguenti: « i soggetti di cui all'articolo 20, quinto comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ».

7-quater. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero degli interni emana un decreto per la fissazione dei diritti di autentica relativi agli atti di cui al presente articolo. Dall'attuazione della presente norma le casse comunali dovranno ricevere un introito non inferiore a 1000 miliardi l'anno.

Compensazione n. 1 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 21.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 3, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, dopo la lettera *h*), aggiungere la seguente:

h-bis) le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno i conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato.

e al comma 1, lettera *b*0, dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, sono aggiunte in fine le parole: , ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato, di cui alle tabelle A e B, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici che hanno conti aperti presso la tesoreria provinciale dello Stato.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 2 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Consequentemente all'A.C. 4354, all'articolo 17.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1998, l'aliquota agevolata dell'imposta di consumo di gas metano per usi domestici ed usi di riscaldamento individuale applicata nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è soppressa.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 4 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Consequentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11 sopprimere il comma 1.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 5 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Consequentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998 il Ministero delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad elevare l'aliquota sui tabacchi prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, fino a totale copertura dell'onere.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 6 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Consequentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, apportare le seguenti modifiche:

a) sopprimere i numeri 62), 63), 64), 24), 123-ter) e 127-decies);

b) al numero 76) sono sopprese le parole: "estratti o essenze di caffè, di tè e di matè".

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 7 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Consequentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 127-*novies*), inserire in fine le seguenti parole: "con esclusione delle prestazioni relative alla *business class*";.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 8 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:

Nella tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 20) inserire le seguenti parole: "con esclusione dei mangimi per canarini".

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 9 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente, all'articolo 14, comma 26, sostituire le parole: "lire 100.000" e "lire 200.000" rispettivamente con le seguenti: "lire 150.000" e "lire 250.000".

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 10 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998 il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto ad aumentare l'aliquota dell'accisa sull'alcool etilico da lire 1.249.600 per ettolitro anidro a lire 1.300.000 e l'aliquota dell'accisa sui prodotti alcolici intermedi da lire 96.000 per ettolitro a lire 100.000.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 12 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 32, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Per il triennio 1998-2000 le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,

comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad eccezione degli enti locali non possono autorizzare il ricorso al lavoro straordinario dei propri dipendenti.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 13 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 32, al comma 2, sostituire le parole: del 12,01 per cento con le seguenti: dell'80 per cento e al secondo periodo sostituire le parole: riduzione del 10 per cento, con le predette esclusioni con le seguenti: riduzione del 50 per cento - 300 miliardi.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 14 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente all'A.C. 4354, all'articolo 2, sopprimere i commi 10, 11, 12 e 13.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Compensazione n. 19 del Gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

Conseguentemente a decorrere dal 1° gennaio 1998, il Ministro delle finanze è autorizzato con proprio decreto, ad elevare l'aliquota sulla benzina, prevista dal comma 1, lettera a), dell'articolo 21, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, fino a totale copertura dell'onere.

Giancarlo Giorgetti, Roscia.

(A.C. 4354, sezione 8)**ARTICOLO 29 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 29.***(Specialisti ambulatoriali convenzionati).*

1. Entro il 31 marzo 1998 le regioni individuano aree di attività specialistica con riferimento alle quali, ai fini del miglioramento del servizio, inquadrano, con decorrenza dal 1° luglio 1998, a domanda ed anche in soprannumero, nel primo livello dirigenziale, con il trattamento giuridico ed economico previsto dal contratto collettivo nazionale, gli specialisti ambulatoriali a rapporto convenzionale, medici e delle altre professionalità sanitarie, che alla data del 31 dicembre 1997 svolgano esclusivamente attività ambulatoriale con incarico non inferiore a ventinove ore settimanali nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e che a tale data non abbiano superato i 55 anni di età. Gli specialisti ambulatoriali che, alla data del 31 dicembre 1997, abbiano almeno 55 anni di età mantengono il precedente incarico di medicina ambulatoriale a condizione che non si trovino in trattamento di quiescenza per pregressi rapporti e che, se titolari anche di altro tipo di convenzioni con il Servizio sanitario nazionale, vi rinunzino entro il 1° marzo 1998. Le ore già coperte dal personale inquadrato ai sensi del presente comma sono rese indisponibili. Con lo stesso procedimento le regioni provvedono annualmente, a decorrere dal 1° luglio 1999 e fino al 31 dicembre 2003, ad inquadrare anche gli specialisti ambulatoriali che presentino domanda avendo maturato i requisiti richiesti successivamente al 31 dicembre 1997.

2. L'inquadramento è disposto previa formulazione del giudizio di idoneità previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 luglio 1997, n. 365.

3. Dal 1° luglio 1998 cessano i rapporti convenzionali con gli specialisti ambulatoriali

di cui al comma 1 che, avendone titolo, non abbiano presentato domanda di inquadramento.

4. Per l'anno 1998 le regioni, in attesa del riordinamento delle funzioni di assistenza specialistica ambulatoriale, emanano, entro il 31 gennaio 1998, direttive per la rideterminazione, da parte delle aziende unità sanitarie locali, delle ore da attribuire agli specialisti ambulatoriali in modo da realizzare, a livello regionale e con riferimento all'intero anno, una riduzione complessiva non inferiore al 10 per cento dei costi, riferiti all'anno 1997, detratti i costi relativi al personale inquadrato ai sensi del comma 1 e quelli relativi agli istituti economici di cui al successivo periodo del presente comma. Agli specialisti ambulatoriali a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 1998, cessa l'applicazione degli istituti economici del coordinamento e delle prestazioni di particolare impegno professionale. L'attuazione di quanto previsto dal presente comma non deve comunque comportare diminuzione dell'assistenza sanitaria garantita dai servizi specialistici pubblici territoriali nel corso del 1997, nè una sua concentrazione sul territorio.

5. Le province autonome di Trento e di Bolzano e la regione Valle d'Aosta disciplinano la materia nell'ambito delle attribuzioni derivanti dallo statuto e dalle relative norme di attuazione.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 29 DEL DISEGNO DI LEGGE**ART. 29.***Sopprimerlo.***Segue compensazione n. 2 del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania****29. 1 (ex 25. 30.)**

Cè, Calderoli, Balocchi, Giancarlo Giorgetti, Roscia.